

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2002

relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolci a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak

[notificata con il numero C(2002) 1283]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.
- (2) L'allegato IV della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, dell'additivo alimentare E 425 konjak.
- (3) Vari Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto responsabili in paesi terzi della morte di diversi bambini per soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.
- (4) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.
- (5) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (6) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina

comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.

- (7) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (8) Per garantire un'adeguata tutela della salute umana sono necessarie misure a livello comunitario, data la differenza tra le misure adottate da alcuni Stati membri e considerato il fatto che altri Stati membri non hanno adottato alcuna misura.
- (9) Per tutelare la salute umana occorre sospendere l'immissione sul mercato delle coppette di gelatina contenenti konjak e l'impiego del konjak nelle coppette di gelatina, nonché l'importazione di coppette di gelatina contenenti konjak. La sospensione dovrebbe inoltre applicarsi ad ogni altro dolcificante a base di sostanze gelatinose contenente konjak ed all'impiego del konjak in qualsiasi prodotto di questo genere, giacché il pericolo che essi possono presentare è analogo a quello delle coppette di gelatina.
- (10) La Commissione proporrà al Parlamento europeo ed al Consiglio una modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, in modo da modificare l'autorizzazione all'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak conformemente alla presente decisione.
- (11) La Commissione valuterà la necessità di ulteriori interventi per contrastare il potenziale rischio di soffocamento derivante dall'uso generalizzato di gelificanti nei prodotti di confetteria a base di sostanze gelatinose e presenterà le proposte eventualmente necessarie.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È sospesa l'immissione sul mercato di dolci a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

2. È sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.
3. È sospesa l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
